



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso in appello dipendente Pizzoleo Pietro + 83 – Costituzione in giudizio – Mandato difesa Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso in appello promosso dai dipendenti Pizzoleo Pietro + 83, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Iacobbi, inteso ad ottenere la riforma della sentenza n° 3072 emessa dal Giudice di Taranto in data 13/09/1999 a favore dell'A.M.A.T. e, conseguentemente, la condanna dell'Azienda al pagamento a favore dei ricorrenti della somma complessiva di £ 2.677.500.000 (£ 31.875.000 caduano), al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, in favore dei ricorrenti per il mancato inserimento delle soste all'interno dell'orario di lavoro, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite;
- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello in narrativa specificato, promosso da Pizzoleo Pietro + 83, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo Iacobbi, affidando l'incarico di difesa dell'Azienda all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. *Mario Razzini*)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 FEB. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. C.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 21/febbraio/2000

Prot. n° : Dir/ 420/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Sole
21.2.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 14 febbraio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-
38

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Avv. LORENZO IACOBBI
Via P. Arimondi, 78 - Tel. 099/4034408
74100 TARANTO

R.G. 342P/PP

TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. LAVORO

RICORSO IN APPELLO

PER

Pizzoleo Pietro, Attollino Francesco, Cardetta
Giuseppe, Liuzzi Aldo, De Bartolomeo Pierantonio, De
Gregorio Francesco, Bianco Vito, Zanco Antonio,
Montemurro Luigi, Dragone Vittorio, Cotugno Ciro,
Gentile Luigi, Vanzelli Nunzio, Bellavista Claudio,
Rizzuto Pasquale, Calò Giuseppe, Renò Angelo, Bisci
Mario, D'Oronzo Cosimo, Pacifico Antonio, Buccoliero
Gaetano, Convertino Gennaro, Papari Gaetano, Dimitri
Giuseppe, Frusi Drazio, Lanza Fedele, Orso Cosimo,
Loparco Domenico, Dimatteo Mario, Vernile Raffaele,
Flemma Bartolomeo, Palmisano Giuseppe, D'Angela
Cosimo, Campo Fedele, Chiti Armido, Franco
Salvatore, Scialpi Cataldo, Gallo Damiano, Menza
Biagio, Fontana Quinto, Agrumi Antonio,
Cardellicchio Giuseppe, Armento Salvatore, Depadova
Antonio, D'Ignazio Domenico, Maggio Luigi,
Capogrosso Cosimo Antonio, Latagliata Luigi, Fiore
Pietro, Catucci Rosario, Fraccascia Stefano, Bobbio
Francesco, Strada Gustavo, Principale Pietro,
Orlando Eligio, Gigante Benito, Calia Giuseppe
Nicola, Chiarolla Cosimo, Ricci Giuseppe, Cascarano
Cosimo, Gentile Francesco, Fanuli Luigi, Zirilli

V. SI ATTENDE alla
SEZIONE LAVORO
TARANTO, 26 GEN 2000

1551

26 GEN. 2000

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	998
del	28 GEN. 2000
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

cdA

Deposito in Cancelleria
22 DIC. 1999

Natale, Gambardella Emilio, Gravina Umberto, Spagnulo Giuseppe, Chiloiro Giovanni, Sciarrone Salvatore, Mele Raffaele, Tartarello Cosimo, Cardellicchio Antonio, Generali Aldo, Gianfreda Cosimo, Spinelli Michele, Franco Giovanni, De Bartolomeo Emanuele, Palummieri Cosimo, De Marco Giuseppe, Lacava Francesco, Graniglia Domenico, Albano Michele, Darcante Carlo, Arena Domenico, Chiaromonte Filippo, residenti in Taranto ed ivi elettivamente domiciliati in via P.Amedeo n.78 presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Iacobbi che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado, propongono

APPELLO

avverso la sentenza n.3072/99 emessa dal Pretore di Taranto, Giudice del Lavoro, in data 13.9.99, notificata in data 22.11.99, nella causa promossa dagli odierni appellanti contro l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto alla via C.Battisti n.657, rappresentata e difesa dall'avv. Olimpia Cimaglia.

FATTO

1)Con ricorso depositato in data 22.3.95 i ricorrenti, dipendenti dell'azienda AMAT in qualità

di conducenti di linea, lamentavano di non veder riconosciuto, all'interno dell'orario di lavoro, i tempi accessori e le soste tra le varie corse. A sostegno delle proprie tesi citavano l'accordo nazionale del 4.7.63, il successivo CCNL del 23.7.76, nonché, per analogia, la L.14.2.58 n.138 che disciplina i trasporti extra-urbani. Per tali motivi chiedevano la condanna dell'Azienda al pagamento della complessiva somma di L.2.964.375.000, o di quella maggiore o minore che si riteneva di giustizia, a titolo lavoro straordinario eseguito negli ultimi 5 anni e dovuto al mancato inserimento, all'interno dell'orario di lavoro, dei tempi accessori; chiedevano, altresì, la condanna dell'azienda ad un risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, per il mancato inserimento delle soste all'interno dell'orario di lavoro.

2) L'azienda AMAT si costituiva spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione, da parte dei ricorrenti, delle retribuzioni corrisposte per 6 h e 30' di lavoro giornaliero, anziché per le 6 h effettivamente lavorate, il tutto scaturente da un accordo aziendale del 26.2.72 il quale, fermo restando il principio della giornata di lavoro di 6

h e 30', prevedeva la riduzione del turno di lavoro a 6 h.

3) I ricorrenti impugnavano e contestavano la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed estranea al giudizio poichè priva dei presupposti oggettivi per la celebrazione del simultaneus processus.

4) Istruita e discussa la causa, solo in punto di diritto, il Pretore, con sentenza del 13.9.99, rigettava il ricorso con condanna alle spese processuali.

DIRITTO

1) La Sentenza impugnata è ingiusta, erronea nei presupposti di fatto e di diritto ed immotivata e, pertanto, meritevole di essere in toto riformata;

2) La stessa trova fondamento su un presupposto giuridico erroneo, ossia sul punto 3.1.4 del contratto integrativo aziendale 1988/90. In verità tale punto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non disciplina tutti i tempi accessori bensì solo ed unicamente quelli attinenti i turni che hanno inizio dal deposito e che prevedono un tempo di trasferimento presso il primo capolinea di partenza. Il Pretore, citando solo parzialmente il punto 3.1.4. del contratto, lascia

intendere, al contrario, che tutta la materia per cui è causa è racchiusa in quel passaggio ritenendo, pertanto, infondata la domanda promossa.

3)Orbene, è il caso nuovamente di soffermarsi, in questa sede, sulla tipologia dei turni esistenti all'interno dell'azienda AMAT in quanto vi è da ritenere che il giudice di primo grado non abbia esaminato o, quantomeno, approfondito tale aspetto; tale considerazione si evince da un passaggio della sentenza impugnata lì dove il Pretore asserisce che "la previsione contrattuale che prevede i tempi accessori limitatamente all'inizio del turno deriva da ciò che proprio all'inizio del turno il regolamento autisti individua specifiche incombenze".

4)Dall'analisi di detto passaggio si evince chiaramente come il Giudice di primo grado sia giunto alla conclusione di ritenere che tutti i turni partano dal deposito; la realtà è ben altra.

5)Infatti, i turni in partenza dal deposito costituiscono solo una parte di una più complessa tipologia di turni che prendono il nome di "FRAZIONATO-INTERMEDIO-RILEVANTE", le cui caratteristiche sono specificate nei paragrafi 6.1.1 dello stesso Contratto Integrativo; Questi,

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, prendono avvio direttamente dai capolinea che, com'è notorio, sono dislocati in vari punti della città.

6) In maniera più esplicita si può affermare come in questi turni l'autista prenda consegna del mezzo direttamente sul luogo di partenza della corsa; a tal proposito si deposita un prospetto di turnazione giornaliera, preso ad esempio: dall'esame della colonna n.4 (cambio) si evince il luogo in cui ha inizio un turno di lavoro; si notano le diciture DE (deposito), CM (città mercato), CP (cep-salinella), CT (costantinopoli F.S.). (v.doc.fasc.);

7) Alla luce di quanto esposto appaiono del tutto infondate le conclusioni a cui è giunto il Pretore del Lavoro, sebbene, anche nel giudizio di primo grado fossero state evidenziate le differenziazioni tra i vari turni.

8) Detto ciò, per acclarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall'azienda AMAT e, conseguentemente, la fondatezza della domanda promossa dai ricorrenti, occorre esaminare l'allegato A) del contratto integrativo aziendale riguardante il regolamento conducente di linea ed, in particolare le "NORME PER LA PRESA IN CONSEGNA

DELL'AUTOBUS". Orbene, tale paragrafo inizia con la dicitura "prima dell'inizio del PROPRIO TURNO DI LAVORO" e segue con l'elencazione di tutte le attività che il conducente deve compiere prima di iniziare la corsa. Il paragrafo si chiude con la dicitura "la presa in consegna della vettura in deposito o IN LINEA.....".

9) Appare superfluo sottolineare come l'azienda AMAT, pur obbligando contrattualmente i conducenti di linea ad adempiere ad una serie di attività, sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art.38 del R.D.148/31, prima di iniziare una corsa, in maniera illegittima riconosca loro una retribuzione economica SOLO per i turni in partenza dal deposito.

10) A conforto di quanto sopra sono le dichiarazioni rese, in fase istruttoria, dal teste Giorgino Alfredo, coordinatore movimento e traffico dell'azienda AMAT. Questi dichiara: "Il personale addetto al turno di rilevamento non è tenuto a presentarsi prima dell'orario di inizio della corsa che lo riguarda al capolinea di riferimento. Pertanto, di fatto, sale a bordo e riparte...".

11) L'azienda, quindi, costringe di fatto il conducente a presentarsi in anticipo al capolinea di

riferimento per adempiere, ovviamente fuori dall'orario di lavoro (sic.!!!), a quelle attività impostegli dal contratto aziendale.

12) A tal proposito, sempre in fase istruttoria, vi è la dichiarazione di uno dei ricorrenti il quale afferma : "...Se invece il mezzo è già presente al capolinea, dove comunque io mi ci porto con un anticipo di 10-20 minuti, il controllo lo effettuo pur se in maniera non così attenta come è invece possibile fare in deposito...".

13) Qualora, poi, il conducente non riesca a controllare il mezzo in maniera idonea entro l'orario di partenza, lo stesso è costretto a "rispondere" alla lettera di contestazione che prontamente l'azienda provvede a notificargli. (v.doc.fasc.).

Ulteriori considerazioni in merito appaiono superflue!!!

14) Pertanto l'allegato A del c.i.a., e la sua parziale disapplicazione, costituisce il vero ed unico presupposto giuridico da cui discerne tutta la problematica oggi in esame; non certamente il paragrafo 3.1.4 del c.i.a., citato dal Pretore del lavoro, che disciplina unicamente una tipologia di turno.

15) Per quanto poi attiene il rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda di risarcimento danni causa il mancato riconoscimento delle soste all'interno della turnazione, è opportuno che anche tale pronunciamento vada radicalmente riformato in tale sede.

16) In primis va evidenziato come l'azienda non abbia adempiuto ai dettami provenienti dal C.C.N.L. degli autoferrotranvieri del 1976 lì dove, all'art.4, viene delegata alla contrattazione aziendale la determinazione, tra l'altro, degli intervalli fra le riprese ossia delle soste tra due corse.

17) Orbene, l'azienda AMAT, in corso di istruttoria, ha candidamente ammesso che "...nella programmazione dei turni non è previsto un intervallo di tempo tra gli arrivi e le partenze..." (v.test. Giorgino del 5.2.97). Pertanto, bontà sua, ritiene legittimo che i ricorrenti non godano di alcun tipo di pausa, fatto salvo i trasferimenti dal deposito ai capolinea di partenza che, ovviamente, sono tutt'altra cosa.

18) Nel corso del giudizio di primo grado sono stati prodotti, da parte dell'azienda, dei rilevamenti da cui, a detta della stessa, si evincerebbero delle sostanziali pause tra una corsa ed un'altra. Tali

rilevamenti furono già all'epoca impugnati da codesta difesa in quanto di parte e, pertanto, inattendibili; l'inattendibilità era confortata, tra l'altro, dalle dichiarazioni stesse rese dal Giorgino, di cui sopra.

19)Alquanto sorprendente, pertanto, è apparso il giudizio espresso dal Pretore di Taranto il quale, in sentenza, certifica che "...si rileva dagli atti che tra l'orario di arrivo e quello di partenza risulta un congruo lasso di tempo da imputare a sosta, secondo tempi complessivi e specifici stabiliti contrattualmente...".

20)Sempre in Sentenza si legge come nella fattispecie, non essendovi una idonea prescrizione contrattuale, manchi il relativo specifico diritto economico dei ricorrenti. Nulla di più errato dal momento che la prescrizione proviene direttamente dall'art.4 del C.C.N.L. a cui l'azienda, ad oggi, non intende deliberatamente attenersi, sebbene soventemente messa in mora dalle OO.SS. (v.doc.fasc.)

21)Ed ancora, appare erroneo, a sommo avviso di codesta difesa, il giudizio secondo cui non vi sarebbe alcuna analogia tra la fattispecie in esame e la L.14.2.58 n.138 che disciplina i trasporti

extraurbani. Quest'ultima, al contrario, presenta innumerevoli punti in comune con il R.D. dell'8.1.38 n.148 riguardante i trasporti urbani, soprattutto per quanto concerne il personale viaggiante. Tra l'altro la stessa convenuta, da circa due anni, opera su tratte extra-urbane (Statte-Leporano);

22)Orbene, considerato che vi è un riconoscimento del diritto ad usufruire delle pause rinveniente direttamente dal C.C.N.L. di categoria ma, purtroppo, non vi è alcuna fonte normativa ad hoc che specifica modalità e tempi di fruizione di tale diritto, appare quanto mai opportuno da parte del magistrato attingere, in via analogica, ad una legge che disciplina un settore assai simile a quello oggi esaminato e che colma delle lacune normative riguardanti quest'ultimo.

23)In concreto, è sufficiente esaminare l'art.5, comma 3, e l'art.6, par.F, della L.138/58 per rendersi conto dell'attinenza che queste norme hanno con la fattispecie concreta e per radicare, ancora di più, il convincimento della condotta illegittima posta in essere da controparte. (v.doc.fasc.)

24)Dall'esame dei tabellini di marcia in dotazione ai conducenti si nota come gli stessi riportino esclusivamente gli orari di partenza degli autobus

dai vari capolinea, senza, pertanto, indicare anche l'orario di arrivo, da cui poi desumere i tempi accessori nonché quelli di sosta. Inoltre l'intera turnazione è da considerarsi, allo stato, inapplicabile nonché arbitraria. Inapplicabile in quanto predisposta prevedendo un'andatura media di marcia stimata, all'epoca, in 17/Km orari, il che, forse, poteva ritenersi accettabile molti anni orsono e non certo oggi in cui il traffico automobilistico cittadino risulta raddoppiato. Tale media oraria applicata fa sì che gli intervalli tra una corsa ed un'altra siano estremamente compressi al punto da impedire al conducente di svolgere qualsiasi altra attività diversa da quella della mera guida del mezzo. Tale turnazione, infine, è da ritenersi arbitraria ed illegittima in quanto applicata senza il previo nulla-osta del competente ufficio della Motorizzazione Civile, l'U.S.T.I.F., preposto al controllo sulla sicurezza e regolarità d'esercizio dei trasporti ad impianti fissi, ex D.P.R. n.753/80. La mancanza di tale nulla-osta si evince dalla corrispondenza intercorsa tra l'O.S. UGL (ex CISONAL) e la Motorizzazione Civile di Taranto nonché la stessa U.S.T.I.F. di Bari, competente territorialmente ex art.12 della

L.870/86. (v.doc.fasc.)

25) A riprova di quanto detto vi è la risultanza della prova testi espletata da cui è emerso, in maniera a dir poco sconcertante, come due alti funzionari dell'Azienda AMAT, il Sig. Alfredo Giorgino e l'ing. Gabriele Passeretti, il primo coordinatore movimento e traffico ed il secondo capoarea movimento, non sappiano neanche cosa sia l'U.S.T.I.F., pur occupandosi in prima persona dell'organizzazione dei tempi di percorrenza degli autobus sulle varie linee urbane;

26) Un'ultima considerazione, infine, per quanto attiene il quantum richiesto in sede di primo grado. Ovviamente trattasi di una somma suscettibile di variazione in ragione di quelle che saranno le risultanze del C.T.U. che, si spera, Codesto Tribunale vorrà nominare. Tuttavia preme sottolineare come l'intento primario degli odierni appellanti, così come, dell'intera categoria degli agenti di movimento che attendono con fiducia l'esito conclusivo di codesta vicenda giudiziaria, non sia quello di recare un ingente danno economico alla propria azienda bensì quello di vedere riconosciuti dei diritti legittimi di cui altri colleghi, operanti in altre municipalizzate, godono

da diversi anni. Il tutto nell'ottica di una tutela alla salute che interessa non solo gli operatori del settore (v.L.270/88) ma, di riflesso, l'intera utenza cittadina.

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Tribunale di Taranto, contrariis reiectis:

1)Riformare in toto della sentenza n.3072/99 emessa dal Sig. Pretore di Taranto in data 13.9.99 e notificata il 22.11.99;

2)Per effetto della quale condannare l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti indicati in epigrafe della complessiva somma di L.2.677.500.000 (L.31.875.000 cad.), o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, a titolo lavoro straordinario eseguito negli ultimi 5 anni e dovuto al mancato inserimento, all'interno dell'orario di lavoro, dei tempi accessori;

3)Condannare l'Azienda AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento danni, da liquidare in via equitativa, in favore dei ricorrenti per il mancato inserimento delle soste all'interno dell'orario di lavoro, così come

disposto dalla L.14.2.58 n.138 e dal C.C.N.L. di categoria del 23.7.76;

4) Condannare l'Azienda AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria si chiede che venga nominato un C.T.U. il quale, in base alla propria conoscenza ed esperienza, indichi il tempo necessario ed occorrente al conducente di linea per adempiere a tutte le incombenze riportate nel c.i.a alla voce "regolamento conducente di linea"; inoltre verifichi l'esistenza o meno di intervalli di tempo tra due corse al fine di accertare l'applicazione delle pause all'interno dell'orario di lavoro.

Con espressa riserva di ogni ulteriore richiesta, deduzione e conclusione, ove autorizzata, tanto di merito che istruttoria.

Si producono:

- 1) Sentenza notificata il 22.11.99
- 2) Quadro turnazione giornaliera
- 3) Contestazione inviata ad un agente di movimento
- 4) Verbali di riunione tra le OO.SS. e l'Azienda
- 5) Stralcio L.14.2.1958 n.138
- 6) Corrispondenza tra l'O.S. CISNAL e l'USTIF

6-7) Fascicoli di primo grado

Taranto, 22.12.99

Avv. Lorenzo Iacobi

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVERO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 337 c.p.p. del 12.8.1973
n. 533, nomina Giudice per l'istruzione della Dott. m.
PALMA e fissata per la
discussione l'udienza del 29/6/2000
TARANTO, li 3 - GEN 2000

IL PRESIDENTE

Copia conforme all'originale di n° facciata
a richiesta di Jacobi
per uso Avv. Iacobi
Taranto, 18 GEN 2000

IL DIRETTORE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DIST. DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. AMAT

In persona del legale rappresentante pro-tempore c/o AVV. OLIMPIA
abitate in Taranto - Via C. BASTISTI n. 657 ^{CIMAGLIA}

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

[Signature]
a mani dell'impiegato
sodetto alla Segreteria incaricato alla ricezione
[Signature]

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DIST. DI TARANTO

*anz, del quale io sono l'unico
di esso proc. di curatela
Avv. Olimpia Cimaglia*

28 Gennaio 2000

*L'Assistente U.N.E.P.
V. Tamburano*